SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 20 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 250.

Nomina dei Comitati direttivi degli agenti di cambio.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, sull'ordinamento delle Borse di commercio;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, sulle Borse valori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto appresso:

Art. 1.

Il Comitato direttivo degli agenti di cambio è composto presso ciascuna borsa da otto ovvero da quattro agenti di cambio, secondo l'importanza delle singole

borse e giusta quanto verrà stabilito con provvedimento del Ministro per il tesoro.

I componenti del Comitato direttivo sono eletti dall'assemblea generale degli agenti di cambio, alla quale assiste il funzionario del Ministero del tesoro, delegato alla vigilanza della borsa.

Art. 2.

Ciascun agente di cambio scrive sulla scheda sei ovvero tre nomi di colleghi, secondo che il comitato da eleggersi sia costituito, rispettivamente, da otto ovvero da quattro componenti; vengono eletti quelli che ottengano il maggior numero di voti; a parità di voti vengono scelti i più anziani di nomina ad agenti di cambio e, a pari anzianità di nomina, i più anziani di età.

Art. 3.

Per quanto riguarda le operazioni, la disciplina, la polizia dell'assemblea elettorale, i reclami sollevati nel seno di essa, la formazione del verbale, i documenti da annettersi e le pene ai contravventori alla legge ed ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 4.

Gli agenti di cambio eletti durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

La rinnovazione del Comitato direttivo avviene ogni due anni nel mese di dicembre.

I componenti del Comitato, eletti per la prima volta in applicazione del presente decreto, a qualunque epoca risalga la loro nomina, restano in carica fino al 31 dicembre 1946.

Art. 5.

Il presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio è il rappresentante legale del Comitato stesso; il vice presidente lo supplisce in caso di assenza o di legittimo impedimento. In mancanza di entrambi, le funzioni del presidente sono disimpegnate dal componente più anziano per appartenenza al Comitato e, in caso di pari anzianità di appartenenza, da quello più anziano di età.

Art. 6.

Il Comitato direttivo degli agenti di cambio esercita le sue funzioni o collettivamente ovvero a mezzo di una delegazione composta di tre componenti secondo la designazione fatta dal presidente.

Art. 7.

E' abrogata qualunque disposizione che sia incompatibile con quelle del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 104. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 251.

Soppressione del Commissariato generale per la pesca e devoluzione delle relative attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940, n. 384;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940, n. 619;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Commissariato generale per la pesca, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è soppresso.

Sono devoluti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i servizi attinenti alla pesca già ad esso attri-

buiti dall'art. 16 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 199. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 252.

Pubblicazione ed entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' ordinata la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, che entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione medesima.

Resta pertanto abrogato il termine di entrata in vigore stabilito nell'art. 21, primo comma, del Regio decreto-legge predetto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 200. — EMANUEL

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024;
Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420;
Visto l'art. primo 3° comma del Codice civile;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni d'ordine patrimoniale create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visto l'art. 7 del testo unico approvato con R. decreto 24 settembre 1931, n. 1256;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Sottosegretari per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati i seguenti Regi decreti-legge e le seguenti leggi:

R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, contenente norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938

relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica;

Legge 13 luglio 1939, n. 1024, contenente norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1728, sulla difesa della razza italiana;

Legge 9 ottobre 1942, n. 1420, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia;

Articolo 1° terzo comma del Codice civile.

Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o mensione di razza, nonchè ogni altra disposizione o norma emanata sotto qualsiasi forma ed avente effetti patrimoniali, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

I cittadini italiani che l'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti patrimoniali, eguali a quelli di tutti gli altri cittadini, coi quali hanno eguali doveri.

Art. 2.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito con R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, viene mantenuto in vita, per i compiti che il presente decreto-legge gli affida e per quanto altro gli compete a norma delle altre leggi in vigore.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'industria commercio e lavoro, verranno introdotte nello statuto dell'Ente le modifiche che saranno considerate necessarie.

Art. 3.

Coloro che in seguito all'applicazione del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, dovettero operare in favore dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare trasferimento di beni immobili, ed i loro aventi causa, sono ammessi a chiedere, entro un anno dalla conclusione della pace, la retrocessione a loro favore di tutti ovvero parte degli immobili trasferiti, dietro restituzione integrale o proporzionale al valore della parte dell'immobile di cui si chiede la retrocessione, degli speciali certificati trentennali emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare in pagamento del prezzo dei detti immobili, ovvero dietro restituzione degli speciali titoli obbligazionari di cui all'ultimo comma dell'art. 33 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126.

Coloro inoltre che intendono conseguire tale retrocessione dovranno versare all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare la somma eventualmente pagata da quest'ultimo in contanti ai sensi dell'art. 31 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, a titolo di estinzione del diritto di usufrutto.

L'avvenuta estinzione del diritto di usufrutto di cui all'art. 31 del decreto succitato mercè il pagamento di una indennità è irrevocabile a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

Ove per gli immobili retrocedendi sia stata corrisposta ai sensi dell'art. 37 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, una somma in contanti, coloro che, in forza del precedente art. 3, ne chiedono la retrocessione sono tenuti ad operare la restituzione integrale di tale somma all'atto stesso in cui verrà disposta la retrocessione dell'immobile o degli immobili.

Art. 5.

Le permute a norma dell'art. 37 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, restano immutate.

Art. 6.

Nel caso in cui l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare abbia trasferito a terzi beni immobili di cui esso è entrato in possesso in applicazione del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, anche i terzi sono tenuti al rilascio di detti beni a vantaggio degli antichi proprietari e dei loro aventi causa che ne facciano domanda ai sensi del precedente art. 3, e ciò dietro restituzione da parte dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare del prezzo da esso riscosso. Ove gli immobili di cui viene chiesta la retrocessione siano stati oggetto di successivi trasferimenti in dipendenza dei quali le somme pagate all'atto di essi siano state maggiori di quelle corrisposte agli antichi proprietari dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ai sensi del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, e limitatamente a quanto di tali maggiori somme risulti dai pubblici atti di compravendita, l'ultimo acquirente avrà diritto al rimborso della maggiore somma pagata che dovrà essere effettuata da colui dal quale comprò e così di mano in mano fino a giungere all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare. Ogni contestazione sulla reale misura di tale differenza risultante da atto pubblico è esclusa, comunque proposta.

Art. 7.

Nel caso che sull'immobile o sugli immobili gravino iscrizioni ipotecarie o vi sia trascrizione di precetto, il richiedente la retrocessione tratterrà sull'ammontare della somma dovuta la quota rappresentata dalla formalità ipotecaria e la depositerà nelle mani del notaio rogante, sia a mezzo degli speciali certificati trentennali emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immo-

biliare, sia in contante a seconda che egli si trovi nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 3 o in quella di cui all'art. 4.

Ove il deposito venga fatto in contante, il notaio avrà l'obbligo di versare la somma equivalente all'ammontare della ipoteca in un conto fruttifero vincolato presso un Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale. Ove invece il deposito venga fatto a mezzo degli speciali certificati trentennali, di cui al primo comma del presente articolo, il notaio avrà l'obbligo di farseli rimborsare dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, il quale li riscatterà al loro valore nominale.

Il notaio ne effettuerà quindi il versamento ai sensi del comma precedente.

Art. 8.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed il terzo proprietario dell'immobile del quale viene chiesta la retrocessione ai sensi del precedente art. 3, avranno diritto a conseguire dal richiedente il prezzo delle migliorie arrecate all'immobile, nella minor somma tra lo speso ed il migliorato.

Nel caso di contestazione su l'esistenza o sull'importo di tali migliorie, la retrocessione dell'immobile o degli immobili, a favore dell'istante, dovrà avvenire ugualmente senza diritto di ritenzione da parte del retrocedente, il quale però per la liquidazione delle migliorie, la cui richiesta deve essere formulata nell'atto di trasferimento, avrà privilegio sull'immobile. Il conservatore delle ipoteche annoterà di ufficio tale privilegio nella nota di trascrizione dell'atto di trasferimento.

Art. 9.

Le procedure esecutive immobiliari, che fossero state sospese ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, potranno essere riprese senza alcuna limitazione secondo le norme comuni, mentre rimangono sospese le procedure esecutive relative ai diritti patrimoniali di cui alla presente legge.

Art. 10.

Rimangono fermi i diritti derivanti da donazioni fatte ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 55 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, e, ove si tratti di donazione di una intera azienda o di una quota sociale, rimangono salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci ai sensi dello stesso art. 55 summenzionato.

Art. 11.

Fino ad un anno dopo la conclusione della pace sono esenti da ogni onere o diritto fiscale gli atti di revoca consensuale totale o parziale di donazioni effettuate ai sensi degli articoli 6 e 55 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, nonchè gli atti di trapasso conseguenziali alle domande di revocazione delle donazioni stesse: se la revoca dovrà avvenire in forza di pronunziato giudiziale, il termine sarà protratto fino alla definizione del giudizio.

Art. 12.

I cittadini titolari di una azienda individuale o i soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria che, a suo tempo, operarono, a norma dell'art. 58 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, l'alienazione della azienda per atto pubblico, possono richiedere la retrocessione della stessa restituendo i titoli nominativi di consolidato da essi ricevuti in pagamento del prezzo e che saranno svincolati nel termine di un anno dalla domanda di retrocessione dell'azienda. Lo Stato rimborserà al retrocedente i titoli di consolidato in questione al loro prezzo di emissione.

Nel caso di miglioramenti apportati alle aziende, coloro che proporranno la domanda di retrocessione, saranno tenuti a versare il corrispettivo, se concordato; in caso invece di contestazioni intorno alla sussistenza ed alla misura dei miglioramenti esse sono devolute alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma la loro proposizione non sospende l'obbligo della immediata consegna dell'azienda.

Il richiedente le migliorie che abbia formulato la richiesta ai sensi dell'art. 8 avrà privilegio sull'azienda e la relativa annotazione dovrà essere fatta nella cancelleria del Tribunale competente e nella nota di trascrizione dell'atto di trasferimento, se l'azienda comprende proprietà immobiliari.

Sono improponibili le domande per rivalsa di danni per fatti verificatisi nella gestione normale della società.

Art. 13.

Le domande di retrocessione di aziende non alienate a norma dell'articolo 58 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, ma rilevate ai sensi dell'art. 60 del citato decreto, per motivo di pubblico interesse, da società anonima regolarmente costituita o da costituire, vengono proposte, e la retrocessione viene effettuata, sotto l'osservanza delle medesime condizioni sancite per la retrocessione dei beni immobili e delle aziende individuali e sociali.

Art. 14.

Per tutti i contratti di alienazione di beni immobili, sia a titolo gratuito che oneroso, pei quali vi sia la prova incontestabile che il cittadino colpito dalle leggi razziali s'indusse all'alienazione per sottrarsi all'applicazione delle leggi stesse con la riduzione della pro-

pria quota di disponibilità degli immobili, lo stesso avrà diritto di esercitare, nel termine di un anno dalla conclusione della pace, la relativa azione di annullamento. La prova di cui sopra può risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverrà con la tassa fissa di L. 20 (venti). Il termine suindicato è stabilito in deroga all'art. 1442 Codice civile.

Art. 15.

Tutti gli atti occorrenti per porre in essere le nuove condizioni di diritto sancito dal presente decreto sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e imposte di registro ed ipotecarie nonchè da qualsiasi altro gravame fiscale.

Saranno restituite agli aventi diritto le tasse di bollo e le imposte di registro ed ipotecarie in dipendenza di atti di alienazione resi giuridicamente inefficaci per retrocessione effettuata a norma del presente decreto.

Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà.

Art. 16.

Fino ad un anno dopo la conclusione della pace sono esenti da ogni onere o diritto fiscale le retrocessioni consensuali in favore di persone già colpite dalle leggi razziali di titoli azionari da esse posseduti anteriormente al 25 ottobre 1941 e trasferiti ad altri dopo il 17 novembre 1938 ed anteriormente al 30 giugno 1942 nonchè di beni immobili da esse trasferiti dopo il 17 novembre 1938 ed anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

I diritti degli agenti di cambio e gli onorari dovuti ai notai per gli atti relativi a tali retrocessioni sono ridotti a metà.

Il possesso dei titoli suindicati può risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverrà con la tassa fissa di L. 20 (venti).

Art. 17.

Qualsiasi azione giudiziaria relativa ai diritti di cui alla presente legge deve essere proposta nel termine di un anno dalla conclusione della pace; le azioni a qualsiasi titolo spettanti al convenuto o ai chiamati in causa, potranno spiegarsi non oltre i sei mesi successivi alla proposizione della domanda principale.

Detti termini derogano alle disposizioni delle leggi in vigore.

La inosservanza del termine produce la decadenza dell'azione.

Art. 18.

Qualsiasi contrattazione o formalità ipotecaria posteriore alla presente legge ed alla stessa non consequenziale è nulla di pieno diritto.

Art. 19.

Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolute dall'autorità giudiziaria, secondo le norme di competenza.

Art. 20.

Il presente decreto non sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sino a quando non sarà diversamente disposto con Regio decreto su proposta del Capo del Governo.

Art. 21.

Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno in cui saranno dichiarate cessate le ostilità con la Germania.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R. decreto 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 178. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.

Blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solfuro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, contenente modificazioni alle disposizioni sull'ammasso dell'olio di oliva e delle sanse;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1942 recante norme per il blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e disciplina della lavorazione delle sanse;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944 recante norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva della compagna 1944-45;

Ritenuta la necessità di modificare, integrare e sostituire le norme contenute nel precitato decreto 8 ottobre 1942;

Decreta:

Art. 1.

I residui della torchiatura delle olive, comunemente denominati con il nome di sanse (detriti della drupa, tritume di mandorle, frantumi di nocciole) ed i residui della lavorazione delle sanse stesse per levigazione al frullino (buccette e polpa), siano essi di produzione nazionale o importati dall'estero, debbono essere destinati esclusivamente per la estrazione di olio dalle sanse con solventi.

Art. 2.

Tutti i prodotti ed i sotto prodotti di cui al precedente art. 1 che sono attualmente disponibili o saranno in seguito prodotti presso i frantoi di qualunque categoria, nonchè presso gli stabilimenti di levigazione al frullino, anche se per conto di terzi, si intendono vincolati presso i frantoi e gli stabilimenti predetti a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per essere ceduti al Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse, che per delega del predetto Ministero, provvederà alla distribuzione dei suddetti prodotti fra gli stabilimenti industriali interessati, in base ad un piano di riparto predisposto dal Consorzio predetto, piano che dovrà essere preventivamente approvato dal Ministero della industria, del commercio e del lavoro, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Consorzio nazionale degli industriali produttori olio dalle sanse, di cui al precedente comma, è tenuto a segnalare il 1° ed il 15 di ogni mese al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, agli Uffici provinciali statistici ed economici dell'agricoltura e ai Consorzi agrari provinciali territorialmente competenti:

a) i quantitativi di sanse vergini ritirati dagli stabilimenti di estrazione;

b) i quantitativi di olio al solfuro a bassa e ad alta acidità prodotti da ciascun stabilimento;

c) il movimento di uscita, per gli olii di cui alla precedente lettera *b*), verificatosi nella quindicina e le rimanenze alla fine della quindicina stessa;

d) i quantitativi di sansa esausta prodotti.

Art. 3.

La sansa esausta e noccioli che gli stabilimenti estrattori di olio dalle sanse otterranno dalla lavorazione dei residui della torchiatura e dalla levigazione al frullino, sono bloccati presso gli stabilimenti medesimi, per essere assegnati alle industrie consumatrici, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Resta confermato il divieto di macinazione delle sanse e dei noccioli di oliva, di commercio e di cessione a qualsiasi titolo o forma delle farine derivate.

Art. 4.

Gli importatori di sansa vergine ed esausta, di olio al solfuro, di buccette e di polpa, sono ugualmente tenuti alla osservanza di quanto disposto nel presente decreto.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, tenuto conto delle disponibilità di olio estratto dalle sanse con solvente sia di produzione nazionale che di importazione, provvederanno, anno per anno, a determinare i quantitativi da avviare alla rettificazione per uso alimentare, e di quelli da destinarsi ad uso industriale.

I quantitativi di olio di cui al precedente comma saranno ceduti, tramite il Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse, agli Enti che saranno designati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi della legge 8 luglio 1941, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1944

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

Con decreto in data 30 settembre c. a. il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, ha nominato l'avv. Ivo Coccia commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 12 ottobre 1944, il dott. Argentiero Giovanni, notaio nel comune di Ceglie Messapico, viene autorizzato a continuare l'esercizio professionale in detta sede fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 9 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,90
Id. 5 % 1936	»	97 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	94 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	85,05

Media dei titoli del 10 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,10
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	85,10
Id. 5 % 1936	»	87,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	94,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	94,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	94,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	94,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	85,35

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 66 del 10 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 16 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO MINISTERIALE 5 OTTOBRE 1944.

Nomina di commissario straordinario dell'Istituto italiano di credito fondiario.

DECRETO MINISTERIALE 5 OTTOBRE 1944.

Scioglimento dell'Istituto centrale delle banche e banchieri e nomina del commissario straordinario.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.